

## STATISTICHE IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE

Le **disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere** contenute in questa legge rappresentano una nuova, importante tappa di un lungo percorso avviato nel 2013, quando, durante il Governo guidato da Enrico Letta, venne ratificata la Convenzione di Istanbul, e affrontano uno dei problemi fondamentali che abbiamo nel fronteggiare la violenza di genere: la **raccolta di informazioni e dati certi aggregati** che possano aiutarci a elaborare **politiche che consentano di prevenirla e contrastarla**. Infatti, come ha ricordato **Andrea Casu (PD)** [nel suo intervento in discussione generale](#), **“l’obiettivo di questa legge non è solo di riuscire finalmente a determinare con certezza la **dimensione quantitativa del fenomeno**, ma anche di **indagare la relazione tra autore e vittima**, per scoprire la radice delle violenze”**.

La configurazione di un sistema specifico di rilevazione e analisi dei dati statistici e quantitativi relativi al fenomeno della violenza di genere costituisce da tempo **un’esigenza avvertita, sia a livello istituzionale che fra gli operatori del settore**.

A tal fine il provvedimento:

- ✓ introduce per **l’obbligo i soggetti pubblici e privati** che partecipano all’informazione statistica ufficiale di **fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale**;
- ✓ introduce **l’obbligo per tutte le strutture sanitarie pubbliche** e in particolare le **unità operative di pronto soccorso** di **fornire i dati e le notizie** relativi alla violenza contro le donne;
- ✓ istituisce un **sistema integrato tra i Ministeri dell’interno e della giustizia** per la rilevazione dei dati riguardanti la commissione di **reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne**, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la **relazione esistente tra l’autore e la vittima del reato**;
- ✓ perfeziona, arricchendole di ulteriori **dati informativi**, le rilevazioni annuali condotte da Istat sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai **centri antiviolenza e dalle case rifugio**.

“Questo testo – ha ricordato **Cecilia D’Elia** nella [dichiarazione di voto favorevole del PD](#) – è frutto di un lavoro unitario fatto al Senato (prima firmataria Valeria Valente (PD), presidente della [Commissione di inchiesta sul femminicidio](#)). È un lavoro importante e per questo abbiamo voluto approvarlo senza modifiche. È un testo importante, perché interviene su

due aspetti su cui siamo indietro: da un lato, la definizione di che cos'è violenza, che cosa intendiamo per questo fenomeno; dall'altro, la dignità da dare alle statistiche di genere, su cui questo Paese ha ancora passi avanti da fare”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere” (approvata dal Senato) [AC 2805](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla Commissione Affari sociali.

## FINALITÀ DELLA LEGGE (ART. 1)

Questo provvedimento intende garantire un **flusso informativo** adeguato “per cadenza e contenuti” **sulla violenza di genere contro le donne** al fine di progettare adeguate **politiche di prevenzione e contrasto** e di assicurare un **effettivo monitoraggio del fenomeno**.

## OBBLIGHI GENERALI DI RILEVAZIONE

Si prevede l'istituzione di un **sistema di rilevazioni sulla violenza contro le donne** nelle sue diverse dimensioni (**fisica, sessuale, psicologica, economica**), anche con una specifica attenzione ai **fatti commessi in presenza di minori**. Tali rilevazioni sono effettuate da parte dell'Istituto nazionale di statistica (**ISTAT**) e del Sistema statistico nazionale (**SISTAN**), con **cadenza triennale**, e devono consentire la produzione di **stime** anche sulla **componente sommersa** dei fenomeni di violenza. I **quesiti** per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più **recente indagine sulla sicurezza delle donne** effettuata dall'ISTAT, con **possibilità d'integrazione e aggiornamento** a seconda degli sviluppi e delle evoluzioni delle esigenze e delle tendenze. Con particolare riferimento alla **mappatura della relazione fra autore e vittima**, si individua un **set minimo di aspetti da monitorare**: 1) coniuge/convivente; 2) fidanzato; 3) ex coniuge/ex convivente; 4) ex fidanzato; 5) altro parente; 6) collega/datore di lavoro; 7) conoscente/ amico; 8) cliente; 9) vicino di casa; 10) compagno di scuola; 11) insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia; 12) medico o operatore sanitario; 13) persona sconosciuta alla vittima; 14) altro; 15) autore non identificato.

I soggetti pubblici e privati che partecipano alla rilevazione hanno l'**obbligo di fornire i dati e le informazioni richieste**.

Le **informazioni statistiche** ufficiali sono prodotte in modo da assicurare: a) la **disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati** relativi a **donne e uomini**; b) l'uso di **indicatori sensibili al genere**.

Al fine di supportare le **politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere**, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione

di indagini campionarie si avvale dei **dati e delle rilevazioni effettuate** dall'ISTAT e dal SISTAN.

Al **Ministro con delega per le pari opportunità** la legge in esame conferisce **poteri d'indirizzo** in merito all'individuazione delle **esigenze di rilevazione statistica**. Dei dati e delle informazioni acquisiti con le rilevazioni, il Ministro dà conto nell'ambito della **relazione annuale al Parlamento** sullo stato di utilizzo delle **risorse stanziare per i centri antiviolenza e le case-rifugio**, prevista dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013.

### RELAZIONE AL PARLAMENTO (ART. 3)

La **relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT**, prevista all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2 della presente legge.

### RILEVAZIONI IN STRUTTURE SANITARIE (ART. 4)

Tutte le **strutture sanitarie pubbliche** e in particolare le **unità operative di pronto soccorso** hanno l'**obbligo di fornire i dati e le notizie** relativi alla violenza contro le donne. Si prevede che **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della legge, con **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano adottate le necessarie **modifiche al sistema informativo** per il **monitoraggio delle prestazioni erogate** nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza.

Le modifiche richiamate devono consentire la **rilevazione dei fenomeni di violenza di genere**, con attenzione ai **profili della relazione fra autore e vittima**, della **tipologia di violenza**, della **eventuale presenza di minori** al compimento dell'atto, nonché degli **indicatori di rischio** revittimizzazione previsti dalla normativa vigente, facendo salva la **garanzia di anonimato delle vittime**.

### RILEVAZIONI DEI MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DELL'INTERNO (ART. 5)

Viene istituito un **sistema integrato tra i Ministeri dell'interno e della giustizia** per la **rilevazione dei dati** riguardanti la commissione di **reati ascrivibili al fenomeno della violenza contro le donne**, con particolare riguardo a quei dati che consentono di ricostruire la relazione esistente tra l'autore e la vittima del reato.

In particolare, si prevede che, al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni della violenza di genere esercitata contro le donne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il **Centro elaborazione dati** istituito presso il **Ministero dell'interno** venga dotato di una serie di funzionalità che consentano di **rilevare**, per una serie di **reati**, le **informazioni** riguardanti la **relazione tra l'autore del reato e la vittima**, nonché una serie di **altri dati**, se conosciuti, relativi a:

- ✓ **l'età e il genere** degli autori e delle vittime;
- ✓ le **informazioni sul luogo** dove il fatto è avvenuto;
- ✓ la **tipologia di arma** eventualmente utilizzata;

- ✓ se la **violenza** è commessa **in presenza** sul luogo del fatto **dei figli degli autori o delle vittime**;
- ✓ se la violenza è commessa **unitamente ad atti persecutori**.

Si prevede che, sempre nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche il **Ministero della giustizia** individui le modalità e le informazioni fondamentali per **monitorare**, anche mediante i propri sistemi informativi, il **fenomeno della violenza contro le donne** e per **ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato**, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati elencati dalla disposizione in esame.

La legge elenca **i reati** per i quali è ritenuta necessaria la **ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima**.

Si tratta di delitti previsti nel libro secondo del codice penale ed in particolare di delitti contro la persona, disciplinati nel Titolo XII. Più in dettaglio, l'elenco comprende delitti:

- ✓ **contro la vita e l'incolumità personale** (Capo I): omicidio, anche tentato (articolo 575 del codice penale) anche nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale); percosse (articolo 581 del codice penale), lesioni personali, anche aggravate (articoli 582, 583 e 585 del codice penale); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis* del codice penale); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-*quinquies* del codice penale); abbandono di persona minore o incapace (articolo 591 del codice penale);
- ✓ **contro la maternità** (Capo I-*bis*): interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-*ter* del codice penale);
- ✓ **contro la libertà individuale** (Capo III): violenza sessuale e ipotesi aggravate (articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-*octies* del codice penale), atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater* del codice penale), corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies* del codice penale), atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter* del codice penale); sequestro di persona (articolo 605 del codice penale); violenza privata (articolo 610 del codice penale); violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale), prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale); minaccia (articolo 612 del codice penale), tratta di persone (articolo 601 del codice penale).

L'elenco, inoltre, comprende anche alcuni delitti:

- ✓ **contro la famiglia** (Titolo XI): maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del codice penale), costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-*bis* del codice penale), violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 del codice penale) e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (articolo 570-*bis* del codice penale);
- ✓ **contro l'amministrazione della giustizia** (Titolo III): violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-*bis* del codice penale);

- ✓ **contro il patrimonio** (Titolo XIII): danneggiamento (articolo 635 del codice penale), estorsione (articolo 629 del codice penale), circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale);
- ✓ nonché il **reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione** (articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75).

Si prevede l'istituzione, tramite un apposito **decreto del Ministro della giustizia**, da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il **Garante per la protezione dei dati personali**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un **sistema interministeriale** – alimentato dalle amministrazioni interessate che devono garantire l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati – di **raccolta dati**, nel quale confluiscono le informazioni principali riguardanti i reati che abbiamo citato.

Il **sistema** rileva inoltre le **informazioni su denunce, misure di prevenzione** applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, **misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza**, nonché i **provvedimenti di archiviazione e le sentenze**. Tale rilevazione deve avvenire **per ogni donna vittima di violenza e per ogni grado del procedimento giudiziario**.

I **dati raccolti** dal Centro elaborazione dati sono comunicati dal Ministero dell'interno, dopo essere stati resi anonimi, all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con una periodicità almeno semestrale. Il Ministero dell'interno rimane comunque tenuto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, all'**elaborazione annuale** di un'**analisi criminologica della violenza di genere**, che costituisce un'autonoma sezione della **relazione** che il Ministro dell'interno presenta annualmente **al Parlamento sull'attività delle forze di polizia** e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 113 della legge n. 121 del 1981.

## **RILEVAZIONI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (ART. 6)**

Con **decreto del Ministro della giustizia**, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate **modifiche** al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla **disciplina del registro delle notizie di reato** di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di **prevedere**, per i reati elencati dalla legge in esame, che **in tale registro** siano annotate le **informazioni relative**:

- ✓ alla **relazione autore vittima del reato**, con l'indicazione circa il tipo di legame esistente tra i due (informazione richiesta dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2);
- ✓ alle caratteristiche di **età** e di **genere** degli **autori** e delle **vittime**;
- ✓ alla **presenza sul luogo del reato** dei **figli degli autori o delle vittime del reato**;
- ✓ ai **luoghi dove è avvenuto il reato**;
- ✓ all'eventuale **tipologia di arma utilizzata**.

Sempre con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, si prevedono alcune **modifiche** da apportare al **sistema delle rilevazioni effettuate dal Ministero della giustizia**, al fine di introdurre **ulteriori informazioni riguardanti**:

- ✓ la nomina di un **difensore di fiducia** o **d'ufficio** o la **richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato** effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia e l'eventuale provvedimento di ammissione allo stesso (lettera a);
- ✓ **precedenti condanne a pene detentive** (lettera b);
- ✓ l'eventuale **qualifica di recidivo** (lettera b).

Le informazioni concernenti la difesa di cui alla lettera a) devono essere raccolte tanto con riguardo agli imputati e agli indagati, quanto alla persona offesa e alle parti civili, se presenti; quelle relative alla lettera b) soltanto con riguardo agli imputati e gli indagati. Anche in questo caso per l'attuazione delle citate modifiche è necessaria l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di un apposito decreto del Ministro della giustizia.

## **ISTAT E CENTRI ANTIVIOLENZA (ART. 7)**

Infine si perfezionano, arricchendole di **ulteriori dati informativi**, le **rilevazioni annuali** condotte da **ISTAT** sulle prestazioni e i servizi offerti rispettivamente dai **centri antiviolenza e dalle case rifugio**.

Più precisamente, anche ai fini della **relazione annuale** presentata **al Parlamento** sullo stato di utilizzo delle **risorse stanziare per i centri antiviolenza e le case-rifugio**, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN per realizzare **indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati**, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio, disaggregandoli per regioni e province autonome. Le indagini inoltre devono **evidenziare**:

- ✓ le **caratteristiche dell'utenza** che a essi si rivolge, garantendo l'**anonimato dei dati**, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
- ✓ la **tipologia di violenza** subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o **in presenza dei figli degli autori o delle vittime**, o consistente in **atti persecutori**;
- ✓ il numero e le tipologie di interventi di **assistenza fornita**.

I dati così rilevati nell'ambito delle indagini sono **trasmessi alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali** che ne fanno richiesta.

Da ultimo, al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, è stabilito che le regioni, le province autonome e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare rilevazioni autonome sul fenomeno della violenza, utilizzino i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT, dati che lo stesso Istituto è tenuto a comunicare.